



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

ORDINANZA N. 6 DEL 01/04/2022

Settore proponente: Area III Tecnica - Lavori Pubblici

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE E DELLE SIEPI LUNGO LA PUBBLICA VIABILITÀ PEDONALE E VEICOLARE

Sindaco

Accertato che lungo le strade comunali, provinciali e vicinali ad uso pubblico è crescente il fenomeno di piante e/o siepi poste sul confine stradale od in prossimità dello stesso che non rispettano le distanze e che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o verso i marciapiedi, creando conseguentemente ostacolo e respingimento del sedime, limitando altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

Accertato inoltre che la vegetazione oltre che a restringere e danneggiare la sede stradale, limita la distanza di visuale libera *ed in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi, rami e ramaglie varie, finiscono per ingombrare la carreggiata costituendo un grave pericolo per la circolazione* del traffico comportando rischi per gli utenti delle strade, nonché caduta di foglie con conseguente viscidità del manto stradale;

Considerato che, in caso di incidenti imputabili ad incuria o scarsa manutenzione delle aree del fronte stradale, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o dei frontisti delle scarpate non correttamente sfalciate;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990 e s. m. e i.;

Dato atto che l'emissione del provvedimento in parola trova fondamento giuridico nel disposto dell'art. 29 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed art. 26 commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione" e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50, comma 5 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

per le motivazioni addotte in premessa, **a tutti i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di terreni e aree libere**, siano esse incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a fondi rustici, di fabbricati rurali od urbani adiacenti strade comunali, provinciali, vicinali ad uso pubblico, strade



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

identificate come viabilità minore, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, **di provvedere:**

- **Alla potatura e alla manutenzione periodica degli alberi, delle siepi, degli arbusti e di ogni altro tipo di vegetazione in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che sovrastano la sede viaria e nascondono la segnaletica verticale e orizzontale o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, in particolare presso curve ed incroci stradali.**
- **Al taglio delle alberature di proprietà, piantate o spontaneamente cresciute, che si trovino a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale o creare instabilità ad opere stradali quali murature di sostegno e/o di contro-ripa.**
- **Alla rimozione, nel più breve tempo possibile, del fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o di ramaglie di qualsiasi genere cadute sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di evitare che pedoni ciclisti e veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetativo.**
- **Al taglio dell'erba in prossimità di strade, ed in particolare di intersezioni e curve che per altezza anomala possono ridurre la visibilità agli utenti della strada.**
- **Alla pulizia periodica dei terreni incolti ed in stato di abbandono, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono anche grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe.**
- **Alla regolare manutenzione di fossi e canali di scolo delle acque meteoriche, ripristinandoli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, riprofilatura ...) ripristinando ogni irregolarità, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.**
- **Al rispetto delle distanze per la messa a dimora delle alberature, come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 - art. 161 e D.P.R. n. 495/1992 – art. 26 commi 6-7-8).**

AVVISA

Qualora i singoli proprietari di terreni boscati ravvisassero la necessità di provvedere cautelativamente al taglio di alberi sani ma prossimi alla strada, **dovranno preventivamente acquisire**, se in presenza di vincolo di destinazione forestale LR 52/1978 art. n. 14,15 e 16, i relativi titoli autorizzativi ambientale e paesaggistico.

L'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della normativa vigente in materia, con la messa in sicurezza, nello specifico, dell'area interessata dai lavori, come previsto dal Codice della Strada e annesso Regolamento di esecuzione, previa ordinanza di chiusura temporanea dei tratti di strada interessati dai lavori; in particolare la collocazione della prevista segnaletica sarà cura della ditta



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

esecutrice dei lavori, così come la responsabilità civile verso terzi e dell'applicazione della presente ordinanza.

Il termine per l'ottemperanza alla presente ordinanza viene fissato in prima istanza entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento e, successivamente, in maniera periodica, al fine di una corretta manutenzione continuativa.

In caso di inadempienza il Comune provvederà ad elevare verbale di contravvenzione e successivamente alla esecuzione d'ufficio dei necessari lavori con addebito al contravventore delle spese sostenute. Fermo restando le responsabilità civili e penali degli inadempienti.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/81, nr. 689 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, oltre le spese necessarie per eseguire a cura di questo Comune gli obblighi in capo ai proprietari così come specificati nel presente provvedimento.

RICORSO

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al giudice amministrativo del TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sia data visibilità attraverso il sito web istituzionale e divulgata sul territorio con manifesti ed avvisi luminosi preposti.
- Che L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica siano incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione e a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni Ecologia per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.
- la trasmissione della presente a:



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

- Ufficio di Polizia Locale;
- Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni Ecologia;
- Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale Di Governo;
- Stazione Carabinieri San Giovanni Ilarione;
- Provincia di Verona - Settore Viabilità.

Sindaco
Dal Cero Attilio / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)